

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 12 febbraio 2016 n. 29.16

Richiedenti d'asilo sempre più protagonisti di reati a sfondo sessuale. In Ticino com'è la situazione?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 12 febbraio 2016 e prima di entrare nel merito delle singole domande è opportuna una premessa di carattere generale che illustri la portata dei dati a disposizione dello scrivente Consiglio.

Le cifre utilizzate per rispondere all'interrogante provengono dai rilevamenti della statistica criminale di polizia (SCP) per il Cantone Ticino. Essa viene allestita conformemente alle definizioni e modalità di computo unificate a livello nazionale e ha per oggetto i fatti penalmente rilevanti registrati dalla Polizia e trasmessi, a conclusione dell'inchiesta, al Ministero pubblico. A tale proposito è bene evidenziare che i dati registrati nella SCP non forniscono alcuna indicazione in merito all'esito attinente a ogni evento di reato censito dalle forze dell'ordine nel corso di un determinato anno civile (decreto di non luogo a procedere, decreto di abbandono, condanna, assoluzione), ritenuto che in generale la conclusione del relativo procedimento penale avviene negli anni successivi. Ciò significa che vi è la possibilità che non tutti i reati rilevati dalla Polizia e confluiti nella statistica siano poi giudicati adempiuti dalle autorità giudicanti. A questo proposito è inoltre bene precisare che le statistiche concernenti le condanne penali, pubblicate anche dall'Ufficio federale di statistica, non permettono l'estrapolazione di dati relativi ai soli richiedenti l'asilo

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Quante violenze o molestie sessuali sono state commesse nel solo 2015 in Ticino da parte dei richiedenti d'asilo?

Secondo la SCP-Ticino nel corso del 2015 la Polizia ha rilevato una sola infrazione per il reato di pornografia ai sensi dell'art. 197 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) commessa da un richiedente l'asilo.

Per contestualizzare l'ampiezza del fenomeno ci preme evidenziare come nel 2015 giusta i dati della SCP in totale siano stati conteggiati 33 casi di pornografia (art. 197 CP) in Ticino. A livello svizzero per lo stesso reato sono stati registrati 1'112 episodi.

2. Quante dall'inizio dell'anno?

Dall'inizio del corrente anno sino ad ora (stato al 18 aprile 2016) alla Polizia risultano quattro infrazioni ad opera di richiedenti l'asilo per i reati di esibizionismo (art. 194 CP), molestie sessuali (art. 198 CP), coazione sessuale (art. 189 CP) e violenza carnale (art. 190 CP). Si precisa che le ipotesi di reato per coazione sessuale e violenza carnale sono imputate a due richiedenti l'asilo che hanno agito nell'ambito di un unico fatto e che uno dei due è minorenne.

I summenzionati dati sono ancora in evoluzione e pertanto parziali giacché le inchieste in corso vengono rilevate dal sistema statistico della Polizia cantonale solo una volta che il rapporto conclusivo dell'indagine è trasmesso per le sue incombenze al Ministero pubblico.

3. In caso di condanne o solamente di indizi di reati a sfondo sessuale, i richiedenti d'asilo sono liberi di muoversi liberamente? Se no, come si procede?

Così come posta la domanda, è difficile dare una risposta precisa e puntuale; essa risulta infatti troppo generica e poco chiara, le misure a disposizione dipendono molto dalle circostanze particolari di ciascuna situazione concreta. La libertà di movimento è un diritto fondamentale di ogni individuo e può essere limitata unicamente se vi è un'esplicita base legale supportata da un preminente interesse pubblico e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Detto questo, esponiamo qui di seguito un sunto delle possibili conseguenze giuridiche per un richiedente l'asilo che dovesse essere sospettato o condannato per un reato sessuale, tenuto conto del fatto che un'eventuale sua privazione della libertà dipende dalla fattispecie e dalla gravità degli atti commessi.

Durante il procedimento penale, se adempiute le condizioni, le autorità del perseguimento possono richiedere che vengano disposte la carcerazione preventiva, rispettivamente di sicurezza.

In caso di condanna nei casi più gravi il giudice può disporre la pena detentiva.

Giusta l'art. 67b CP, l'autorità giudicante può pronunciare nei confronti dell'autore di reato un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un periodo di cinque anni, se ritenuto necessario.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), sulla scorta dell'art. 53 della Legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) ha inoltre la facoltà di negare l'asilo al richiedente che ne sembra indegno per aver commesso atti riprensibili o per aver attentato oppure compromesso la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

I richiedenti l'asilo alloggiati presso i Centri federali di registrazione possono essere oggetto di restrizioni di movimento in virtù dell'Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (RS 142.311.23), in particolare giusta l'art. 12 può essere loro negato il permesso d'uscita.

Osserviamo inoltre che giusta l'art. 83 LAsi possono essere rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente le prestazioni di aiuto sociale al richiedente l'asilo che espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o è perseguito penalmente, rispettivamente condannato.

A partire dal 1° ottobre 2016 entreranno in vigore le norme di attuazione dell'art. 121 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) in materia di espulsione di stranieri che hanno commesso dei reati. Le nuove disposizioni giuridiche saranno applicabili anche ai richiedenti l'asilo, tenuto conto delle garanzie fondamentali sancite dal diritto costituzionale e dai trattati internazionali.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Sezione polizia amministrativa (servizio.giuridico@polca.ti.ch)